

La valutazione di educazione civica

Secondo quanto previsto dalla legge n. 92/2019 l'insegnamento dell'educazione civica dovrà essere oggetto di valutazione periodica e finale.

«L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali così come previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.

Il docente coordinatore dell'insegnamento formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica» (art. 2 comma 6).

L'inserimento dei voti nel registro sarà affidata prioritariamente ai docenti che durante il primo e il secondo periodo avranno un numero di ore tale da permettere una valutazione.

I docenti saranno scelti dal Consiglio di classe, dopo aver predisposto il Piano di lavoro di classe di educazione civica e aver suddiviso gli argomenti e le ore di lezione a ogni singolo docente.

Considerato che tutti i docenti che contribuiscono allo svolgimento di tale disciplina concorrono alla valutazione, nel caso in cui questi dedichino un numero esiguo di ore, sono comunque invitati ad inserire un voto nella parte del registro riservata alla valutazione denominata "test" che non contribuisce direttamente alla media aritmetica (voti colore blu).

Il voto di educazione civica concorre all'ammissione alla classe successiva e/o all'esame di Stato e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico (dalle Linee guida).

Le competenze da raggiungere al termine del secondo ciclo sono indicate nell'Allegato C al D.M.n.35 del 22/6/2020, che integra il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo di istruzione in relazione all'insegnamento trasversale dell'educazione civica.